



Federazione Italiana Rugby

COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

Sentenza n. 11 – s.s. 2012/2013

La Commissione di Appello Federale, composta dai signori

Dr. Paolo Maria Tonini	Presidente
Avv. Enzo Paolini	Componente relatore
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

Il giorno 6 marzo 2013, riunita nella sede della Federazione Italiana Rugby, stadio Olimpico, Foro Italico, curva Nord, con l'assistenza della sig.ra Giovanna Sassu, per discutere e deliberare in ordine al provvedimento di deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, formulato in data 14 gennaio 2013, nel procedimento d'indagine n.117/12 nei confronti dell'atleta Domenico Bongani, con il quale veniva chiesta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.4.4. delle Norme Sportive Antidoping (ex art.10.4 del Codice WADA) per mesi tre.

Letti gli atti del procedimento, la Commissione d'Appello Federale ha emesso la seguente decisione come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.

@@@@@

L'atleta Domenico Bongani, tesserato per la Società ASD VII Rugby Torino affiliata alla Federazione Italiana Rugby veniva trovato positivo per Metabolita di Tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 al termine della gara "Campionato Serie B girone A: Rugby Torino ASD Rugby Milano", svoltasi a Settimo Torinese in data 2 Dicembre 2012.

L'Ufficio Procura Antidoping provvedeva, in data 20 dicembre 2012, a richiedere alla Commissione d'Appello Federale della FIR, la sospensione cautelare immediata dell'atleta dall'attività agonistica, che in pari data veniva sospeso con provvedimento del Presidente del predetto Organismo giudicante, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione del provvedimento medesimo.

L'atleta Domenico Bongani non richiedeva l'effettuazione delle controanalisi e veniva convocato dall'Ufficio Procura Antidoping per il giorno 14 gennaio 2013 al fine di essere ascoltato in merito all'addebito disciplinare contestatogli.

In data 11 gennaio 2013 l'atleta faceva pervenire nota a mezzo fax con la quale comunicava la propria impossibilità a presenziare per motivi di lavoro alla convocazione dell'Ufficio, parimenti, in relazione all'addebito contestato dichiarava "*confermo di aver assunto, il venerdì precedente la gara, delle sostanze*

non autorizzate dalla disciplina sportiva. La sostanza assunta (cannabis) è avvenuta in modo occasionale e per la prima volta durante una festa di compleanno fra amici”.-

L'ufficio di Procura precisa che nel caso di specie è stato necessario effettuare un doppio prelievo di urina in quanto all'esito del primo prelievo è risultato che la densità urinaria era pari a 1002 (ai sensi della vigente normativa antidoping è necessario effettuare un secondo prelievo quando la densità urinaria è inferiore a 1010). Anche il secondo campione presentava, tuttavia, una densità estremamente bassa (1000).-

Le basse densità urinarie sono all'origine delle differenze riportate nelle concentrazioni dei metaboliti nei due campioni. Infatti, quando l'urina è molto diluita, il Laboratorio normalizza i valori analitici riscontrati per la densità urinaria e pertanto la concentrazione finale riportata può presentare delle differenze come quelle osservate nei due campioni.-

A tal riguardo – secondo la Procura - può ritenersi sufficientemente dimostrata l'assenza di un intento volto ad incrementare la prestazione. La versione dei fatti resa dall'atleta risulta credibile in quanto l'ordine di grandezza dei valori del metabolita di THC rilevati nei due campioni biologici è compatibile con l'assunzione della sostanza nei modi e nei tempi riferiti.-

Tuttavia, vista la positività dell'atleta al controllo antidoping in oggetto ed attesa la sua stessa ammissione di responsabilità, appare chiara la colpevolezza dell'interessato in ordine alla violazione contestata.

In considerazione, peraltro, del corretto comportamento dell'incolpato, che ha immediatamente ammesso la propria responsabilità, ha evitato di chiedere le controanalisi, la sanzione da irrogare può essere contenuta nel limite di due mesi di squalifica.

La facoltà non esercitata, seppur concessa all'atleta trovato positivo al controllo Antidoping, di richiedere eventuali controanalisi, come noto, non mina il riscontro probatorio così come acquisito dall'Ufficio della Procura Antidoping del CONI.

@@@@@

P.Q.M.

La **Commissione di Appello Federale**,

visti gli articoli 81 del Regolamento di Giustizia e 4.4 NSA, riconosce **Bongani Domenico** responsabile della violazione ascrittagli e gli **infligge** la sanzione della squalifica per mesi tre (3) a decorrere dalla data di sospensione del 21/12/2012.

Roma, il giorno 06/03/2013

Il Presidente

Dr. Paolo Maria Tonini



Il Segretario C.A.F.

